

(ALL. C)

**FAC-SIMILE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DA ALLEGARE ALL'OFFERTA**

[SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO DI CREDITO]

Egr. Sig.

Dott. Andrea Lolli

Commissario Straordinario di

Franco Tosi Meccanica S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Piazza Monumento n. 12

20025 Legnano (MI)

c.c

[Inserire i dati dell'Offerente]

Oggetto: Garanzia fideiussoria a prima domanda

Egregi Signori,

Premesso che,

- in data      /      /2018 il Dott. Andrea Lolli, in qualità di Commissario Straordinario della Franco Tosi Meccanica S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("FTM"), ha provveduto alla pubblicazione di un invito a presentare offerte vincolanti migliorative (l'"Invito") per l'acquisto del comparto immobiliare sito in Legnano Piazza Monumento n. 12, costituente nel complesso il c.d. "Comparto Ex Sbvatori" (il "**Comparto Ex Sbvatori**"), di proprietà di FTM;
- [inserire il nome o la ragione sociale dell'Offerente] (l'"Offerente"), è intenzionato ad acquistare il Comparto Ex Sbvatori ed a tale scopo intende prendere parte alla procedura di evidenza pubblica descritta nell'Invito presentando la propria offerta per un importo di Euro [•](l'"Offerta");
- in conformità a quanto previsto nel Disciplinare, ogni offerta deve essere supportata da una fideiussione bancaria a prima domanda rilasciata, a titolo di garanzia, da un primario Istituto di credito a favore di Franco Tosi Meccanica S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e nell'interesse dell'Offerente per un ammontare pari al 10% della Soglia Minima;
- l'Offerente si è rivolto a codesto Istituto di Credito affinché lo stesso concedesse la menzionata garanzia fideiussoria a supporto dell'Offerta;
- [nome dell'Istituto di Credito] accogliendo la richiesta dell'Offerente, intende rilasciare la menzionata garanzia fideiussoria in conformità ai termini ed alle condizioni di seguito indicate;

**Tutto ciò premesso,**

1. **Oggetto**

1.1 con la presente [Inserire il nome dell'Istituto di credito] dichiara irrevocabilmente ed

incondizionatamente di costituirsi fideiussore (il "**Fideiussore**") dell'Offerente a garanzia dell'adempimento da parte dello stesso di ciascuna delle obbligazioni derivanti (i) dall'Offerta, ove al termine della procedura di evidenza pubblica risulti essere, a discrezione del Commissario Straordinario, la migliore offerta, e (ii) dal Disciplinare e (iii) dal Contratto di Compravendita (il "**Contratto**"), secondo i termini e le condizioni ivi previste, [(i), (ii) e (iii) di seguito congiuntamente le "**Obbligazioni Garantite**"].

1.2 A tale proposito, in particolare, il Fideiussore si impegna a corrispondere ad FTM, a sua prima richiesta scritta, rinunciando espressamente al beneficio della previa escussione dell'Offerente ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile, ed anche in caso di opposizione dello stesso, ogni importo dovuto dall'Offerente ad FTM in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo pari ad Euro 57.500,00 (cinquantasettemilacinquecento/00) ("**Importo Garantito**"), concordando quanto segue.

1.3 La presente garanzia fideiussoria garantisce il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di FTM da parte dell'Offerente a titolo di Obbligazioni Garantite, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le somme dovute a titolo di interessi, anche moratori, indennizzi, ogni altro accessorio, nonché ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, fino a concorrenza dell'Importo Garantito.

1.4 Il Fideiussore s'impegna altresì a rimborsare ad FTM le somme che gli stessi abbiano ricevuto in pagamento delle Obbligazioni Garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca, anche in sede fallimentare, dei pagamenti effettuati, o per qualsiasi altro motivo.

## 2. **Durata**

La presente Garanzia Fideiussoria sarà efficace dalla data di sottoscrizione della stessa e rimarrà in vigore fino al totale adempimento delle Obbligazioni Garantite.

## 3. **Solidarietà**

Le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia Fideiussoria sono solidali e indivisibili anche nei confronti di eventuali successori o aventi causa dell'Offerente e del Fideiussore.

## 4. **Eccezioni**

Il Fideiussore rinuncia ad ogni eccezione che possa competergli a norma dell'articolo 1955 del Codice Civile; conseguentemente la presente Garanzia Fideiussoria rimarrà in vita anche ove il Fideiussore non possa, per fatto imputabile ad FTM, surrogarsi nei diritti di questi, e ripetere, nei confronti dell'Offerente, le somme versate ad FTM.

## 5. **Interessi**

In caso di ritardo nel pagamento delle Obbligazioni Garantite, il Fideiussore sarà tenuto a corrispondere ad FTM gli interessi moratori al tasso annuo pari al tasso Euribor, con rilevazione mensile accertata per il mese precedente a quello di scadenza aumentato di due punti percentuali, calcolati sulla base di 360 giorni e pagabili per l'effettivo numero di giorni trascorsi, escludendo il *dies a quo* ed includendo il *dies ad quem*.

## 6. **Pagamenti**

6.1 Il Fideiussore sarà tenuto a corrispondere immediatamente ad FTM a semplice richiesta scritta della stessa e senza sollevare eccezioni, anche in caso di opposizione dell'Offerente, quanto dovuto dall'Offerente ad FTM in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino al raggiungimento dell'Importo Garantito.

6.2 Il Fideiussore riconosce ad FTM il diritto di stabilire a quali delle Obbligazioni Garantite dell'Offerente dovranno imputarsi i pagamenti effettuati.

## 7. **Recesso**

Il Fideiussore non potrà in alcun modo recedere dalla presente Garanzia Fideiussoria se non previo consenso scritto di FTM. Resta inteso che, anche a seguito di recesso, il Fideiussore continuerà a rispondere, oltre che delle obbligazioni dell'Offerente in essere al momento in cui FTM avrà acconsentito al recesso, anche di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato o in epoca precedente.

## 8. **Surroga**

Il Fideiussore non potrà esercitare il diritto di surroga nel credito e nelle garanzie di FTM, né l'azione di regresso che gli spetti nei confronti dell'Offerente o di eventuali coobbligati o garanti ancorché cofideiussori, sino a quando non sia stata integralmente e definitivamente soddisfatta ogni ragione di credito di FTM.

## 9 **Autonomia della Garanzia Fideiussoria**

9.1 Nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide o inefficaci, la presente Garanzia Fideiussoria si intende fin d'ora estesa a garanzia degli obblighi assunti dall'Offerente nell'Offerta complessivamente formulata, intendendosi qui espressamente derogato quanto previsto all'articolo 1939 del Codice Civile.

9.2 La presente Garanzia Fideiussoria ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore di FTM nell'interesse dell'Offerente.

## 10 **Comunicazioni**

10.1 Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica di atti anche esecutivi sarà eseguita da FTM al Fideiussore con pieno effetto al seguente indirizzo:

[Inserire i dati del Fideiussore]

10.2 Ogni successiva variazione di tale indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata ad FTM mediante comunicazione da trasmettersi a mezzo pec.

## 11 **Spese**

Tutte le spese, costi ed oneri anche fiscali inerenti e/o conseguenti al presente atto, ivi incluse le eventuali spese ed oneri di registrazione dello stesso, sono a carico del Fideiussore.

## 12 **Legge applicabile e foro competente**

12.1 La presente Garanzia Fideiussoria è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata ai sensi della medesima.

12.2 Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta tra le Parti in merito alla presente Garanzia Fideiussoria.

[•], [•] 2018

Il Fideiussore

---

Nome:

Qualifica: